

REGOLAMENTO (UE) N. 955/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 2011

che abroga il regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio, relativo alle attestazioni d'origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata immessi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione di tali attestazioni, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce il regime da applicare alle attestazioni d'origine per alcuni prodotti tessili originari di paesi terzi con i quali l'Unione ha concluso accordi bilaterali, protocolli o altre intese sui tessili, e per i prodotti tessili per i quali l'Unione ha introdotto un sistema di controllo inteso a monitorare le tendenze di importazione dei prodotti o ai quali applica misure di salvaguardia speciali.

(2) Dall'adozione del regolamento (CE) n. 1541/98 si sono verificati numerosi sviluppi significativi. Le misure in materia di importazione applicate dall'Unione ai prodotti tessili che rientrano nella sezione XI della nomenclatura combinata sono gradualmente diventate meno frequenti e meno incisive e sono adesso di natura residuale, sia per quanto riguarda le voci della nomenclatura combinata sia per quanto riguarda i paesi.

(3) L'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽³⁾, prevede che l'autorità doganale possa richiedere, in caso di seri dubbi, qualsiasi altra attestazione d'origine complementare.

(4) In tutti i casi, il paese d'origine dei prodotti importati deve essere indicato nel riquadro 34 del documento amministrativo unico, da completare in conformità con la nota d'uso del documento amministrativo unico di cui all'allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario ⁽⁴⁾. Tale indicazione è subordinata alle normali procedure di verifica, compresa la possibilità per le autorità doganali di richiedere un'attestazione complementare, laddove opportuno e valutando caso per caso.

(5) L'obbligo di fornire, su base sistematica, un'attestazione d'origine complementare per i prodotti tessili di cui al considerando 1 è diventato sproporzionato rispetto all'obiettivo di completare alcune misure in materia d'importazione che nella pratica sono cadute in disuso. Un siffatto obbligo provoca pertanto oneri superflui a carico degli operatori economici.

(6) Dato che i prodotti tessili in questione possono essere importati senza restrizioni e che le autorità doganali possono, come indicato al considerando 4, richiedere informazioni supplementari, soprattutto in caso di dubbio sull'origine dei prodotti importati, non sussiste più la necessità di mantenere i requisiti amministrativi supplementari previsti dal regolamento (CE) n. 1541/98.

(7) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1541/98.

(8) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio ⁽⁵⁾, secondo cui in alcuni casi possono essere accettate le attestazioni d'origine presentate in conformità del regolamento (CE) n. 1541/98,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1541/98 è abrogato.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 7 giugno 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2011.

⁽²⁾ GU L 202 del 18.7.1998, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

Articolo 2

All'articolo 1, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3030/93, la seconda frase è soppressa.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 14 settembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ
